



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0004970 - 23/03/2015  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO/rm

Roma, 23 MAR. 2015

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**Commercialisti e degli Esperti Contabili**  
**di CIVITAVECCHIA**  
**Via Principe Umberto n. 3 int. 4**  
**00053 Civitavecchia (RM)**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 56/2015\_Affidamento servizio di cassa*

Con riferimento al quesito formulato in data 23 febbraio 2015, con il quale si chiedono indicazioni sulle modalità da seguire per indire la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa, si osserva quanto segue.

Gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in qualità di enti pubblici non economici, sono obbligati ad osservare la normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

Secondo le disposizioni dell'art. 50, comma 1e 2, del D.P.R. n. 97/2003 *"Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."*; il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione ...".

Per individuare la normativa specifica da applicare ai fini della scelta del soggetto cui affidare il servizio di cassa o di tesoreria appare opportuno, preliminarmente, chiarire la natura stessa del servizio.

Il *contratto di tesoreria* ha ormai acquisito nella pratica natura di contratto a titolo gratuito, in quanto privo dell'obbligo per la pubblica amministrazione di corrispondere somme di denaro a favore dell'istituto di credito aggiudicatario. Infatti le banche sono spinte a partecipare alle gare per l'affidamento del servizio non tanto per accaparrarsi una fonte diretta di guadagno, ma soprattutto per ampliare la propria clientela e sviluppare i propri servizi e le proprie attività nelle aree dove si svolge il servizio stesso. Mancando, quindi, la corresponsione di un corrispettivo, il contratto di tesoreria non può più essere qualificato come un contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c., ma si configura come fattispecie atipica (Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2001, N. 6073).

Il contratto di tesoreria, nonostante la sua natura, rientra comunque tra i servizi bancari e finanziari di cui all'art. 1 ed all'All. 1, n. 6 del D.Lgs. n. 157/95 (oggi D.Lgs. 163/2006). Pertanto la disciplina contenuta in detto decreto, pur non applicabile in via diretta per l'assenza di onerosità del contratto,

deve essere tuttavia applicata dalle amministrazioni con riferimento ai principi generali in essa contenuti (evidenza pubblica, par condicio, trasparenza, pubblicità) (Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2001, N. 6073).

Con alcune pronunce, anche recenti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché la giurisprudenza amministrativa (TAR Friuli Venezia Giulia Trieste Sez. I, sent. n. 358 del 27-05-2010), hanno affermato che il contratto di tesoreria si configura, addirittura, come concessione di servizio pubblico "implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali maneggio di denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio" (Cass. Civ., sez. un, 03-04.2009, n. 8113). Da questa affermazione discende l'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006.

Appare, comunque, opportuno ricordare che, in passato, la giurisprudenza amministrativa aveva, invece, qualificato la tesoreria come ipotesi di appalto di servizio (TAR Campania, Napoli, sez. I, 11/03/2004 n. 2841 e 11/03/2004, n. 2842).

Alla luce delle considerazioni su esposte si può pertanto concludere che per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di tesoreria o cassa, dovendo rispettare i principi di derivazione comunitaria dell'evidenza pubblica, par condicio, trasparenza e pubblicità, è necessario indire una gara, quantomeno informale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

